

Roma, 15.10.2013

Prot. A08/444-2/13

Al Ministro della Giustizia
On. Anna Maria Cancellieri
c/o Ministero della Giustizia
via Arenula 70
00186 - **Roma**

al Presidente del C.N.A.P.P.C.
Arch. Leopoldo Freyrie
via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 - **Roma**

Al Presidente del C.N.I.
Ing. Armando Zambrano
Via IV Novembre 114
00187 - **Roma**

Oggetto: assicurazione professionale – illecito disciplinare e sanzioni

Illustrissimo Signor Ministro, Gentilissimi Signori Presidenti,
in qualità di Presidente di Federarchitetti, Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti che, in quanto aderente a Confedertecnica che ha sottoscritto il C.C.N.L. dei dipendenti degli studi professionali, è riconosciuto “parte sociale dal Ministero del Lavoro”, in riferimento all’obbligatorietà dell’**assicurazione professionale, sulla quale ribadisco le nostre riserve**, sono a porre alle SS.VV. il seguente quesito:

PREMESSO

Che l’art. 5 comma 1 del DPR 137/2012 obbliga i professionisti e nella fattispecie gli Architetti e gli Ingegneri, “... **a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, ...**” e che il comma 2 stabilisce che “**La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare**”

CONSIDERATO

- Che a seguito dell’accertamento dell’illecito disciplinare per la violazione dell’obbligo di cui sopra l’applicazione delle sanzioni compete a ciascuno degli Ordini Provinciali di ciascuna professione;

Sede legale c/o Ufficio di Presidenza: Via Diocleziano, 84 – 80128 NAPOLI
telefax 081.6107105 – e-mail: pg.federarchitetti@libero.it
www.federarchitetti.it

Sede Centrale: Viale Pasteur, 66 – 00144 ROMA
tel. 06.3241843 – fax 06.32500386 – e-mail: info@federarchitetti.it
Segreteria Nazionale: Piazza Aldo Moro, 4 – 95128 CATANIA
e-mail: federarchitetti@federarchitetti.it



- Che tali sanzioni potrebbero essere anche sensibilmente differenti, sia nel tipo che nella gravità, e differenziarsi non solo per i vari tipi di professione ma anche, per le stesse professioni, tra i vari Ordini provinciali;
- Che conseguentemente, a fronte dello stesso tipo di illecito, le sanzioni assunte da uno degli Ordini provinciali degli Architetti potranno essere diverse da quelle assunte da uno degli Ordini Provinciali degli Ingegneri a fronte dell'illecito di cui sopra;
- Che, a titolo esemplificativo, l'Ordine degli Architetti di Firenze potrebbe applicare sanzioni anche sensibilmente diverse da quelle applicate dall'Ordine degli Architetti di Milano, o di Bari;

CHIEDO

ai Consigli Nazionali in indirizzo se siano orientati a concordare indicazioni unitarie da trasmettere agli Ordini provinciali, relativamente al tipo e alla gravità della sanzione applicabile nei confronti dei professionisti che prestino la loro opera sprovvisti della copertura assicurativa,

PROPONGO

in caso di orientamento in tal senso e in considerazione del momento di gravissime difficoltà che attraversa tutto il comparto delle professioni tecniche, che vengano date indicazioni per l'applicazioni di sanzioni minime che non compromettano né impediscano il pur difficile esercizio della professione.

Vi sarei grato se poteste dare un riscontro alla presente con cortese sollecitudine in quanto la mancata e non omogenea applicazione degli stessi provvedimenti sanzionatori su tutto il territorio Italiano e verso tutti i colleghi di tutte le professioni tecniche costituirebbe un "vulnus" della norma che lascerebbe anche spazio a profili di incostituzionalità.

Roma, 15 ottobre 2013

Il Presidente

(arch. Paolo Grassi)